



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

Il Sindaco

Via Vittoria, 5 – 38067 LEDRO
comune@comune.ledro.tn.it
☎ 0464 592720

OGGETTO: Mercati saltuari Fiera di Pentecoste e Fiera di San Michele. Ordinanza a disciplina della circolazione stradale nell'area mercatale.

IL SINDACO

premesso che nell'abitato di Pieve di Ledro si svolgono annualmente, la domenica di Pentecoste e l'ultimo sabato del mese di settembre, i mercati saltuari denominati Fiera di Pentecoste e Fiera di San Michele ed il mercato riservato alla vendita di prodotti agricoli "Mercatino dei Saponi";

visto il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;

considerata la necessità di adottare opportuni provvedimenti intesi a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, ed evitare danni a persone o cose, consentendo d'altra parte il regolare svolgimento del mercato;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visti gli artt. 6, 7, 20 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

nella giornata di domenica di Pentecoste e dell'ultimo sabato del mese di settembre di ogni anno, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, l'istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ad ogni sorta di veicolo nell'abitato di Pieve di Ledro in via Cassoni, nel tratto dall'intersezione con Via Vittoria sino all'incrocio con la S.S. 240, e nei parcheggi a lato di Via Alzer, interessati dall'occupazione di n. 49 banchi di vendita riservati agli ambulanti e n. 6 posti riservati ai produttori agricoli, eccetto che per i mezzi degli ambulanti/produttori agricoli titolari di posteggio o aventi diritto (spuntisti) all'interno del mercato e per i mezzi di soccorso e pronto intervento. Il divieto di circolazione è esteso altresì all'uscita dalle zone laterali pubbliche o private che hanno sbocco sulla via Cassoni. Durante l'orario di svolgimento del mercato, in Via Capitan Rabaglia è consentito il transito dei veicoli dei residenti e frontisti a velocità sensibilmente ridotta con obbligo di fermarsi e dare la precedenza al transito pedonale, adottando tutte le cautele necessarie;

la revoca dell'ordinanza n. 70 di data 4 giugno 2014 e di ogni precedente provvedimento in contrasto o incompatibile con il precedente punto.

SARANNO OSSERVATE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

il Servizio Patrimonio con la collaborazione del Corpo di Polizia Locale Intercomunale è incaricato della puntuale esecuzione della presente ordinanza mediante la collocazione di adeguata segnaletica verticale ed orizzontale;

sarà effettuata la rimozione forzata dei veicoli che, a giudizio degli Agenti preposti alla vigilanza, costituiscano intralcio, pericolo o comunque disturbo al regolare svolgimento del mercato;

gli eventuali veicoli già in sosta nelle aree a parcheggio interne alla via Cassoni (pubbliche o private) e senza sbocchi su altre viabilità, dovranno rimanervi sino alle ore 19.00, termine entro il quale devono concludersi le operazioni di vendita e sgombero dell'area da parte di tutti gli ambulanti e produttori agricoli;

nell'area riservata al mercato è consentita la circolazione dei velocipedi purché condotti a mano;

per le violazioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché dal Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative per violazione di disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze sindacali;

la presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli Organi di Polizia contemplati all'art. 12 del nuovo Codice della Strada, viene resa nota mediante pubblicazione all'Albo comunale ed acquista efficacia previa installazione della prescritta segnaletica d'ordine da parte del Servizio Patrimonio;

ai sensi dell'articolo 37 comma 3° del Decreto Legislativo n. 285/1992 "Nuovo codice della strada" contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso gerarchico, entro 60 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con gli effetti e le procedure di cui all'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 gg dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorno secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Sindaco

Renato Girardi

documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Copia del presente provvedimento viene trasmessa ai seguenti soggetti:

Trasmettere a	Denominazione	
x	Albo comunale	
x	Servizio Patrimonio	sede
x	Servizio Lavori Pubblici	sede
x	Stazione dei Carabinieri di Ledro	PEC
x	Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro	PEC
x	Commissariato del Governo di Trento	PEC
x	FIVA Confcommercio di Trento	PEC
x	ANVA Confesercenti del Trentino	PEC
x	Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Pieve di Ledro	PEC
x	Croce Rossa Italiana - gruppo Val di Ledro	E-Mail
x	Trentino Emergenza c/o Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari	PEC
x	Trentino Trasporti	PEC